



Partecipazioni societarie

P.G. N.: 219339/2015

N. O.d.G.: 282/2015

Data Seduta Giunta : 21/07/2015

Data Seduta Consiglio : 27/07/2015

Richiesta IE

Oggetto: AFM S.P.A.: APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE .

- Delibera di Consiglio -

Operatore Corrente : |

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso:

- che il Comune di Bologna è socio della società AFM S.p.A. e l'entità della partecipazione è di n. 10.615 azioni, pari al 15,86% del capitale sociale;
- che la costituzione di A.F.M. S.p.A., alla quale fu conferita la proprietà del compendio aziendale dell'allora Azienda Farmaceutica Municipalizzata, contestualmente sciolta, unitamente ad alcuni cespiti immobiliari e al diritto alla gestione delle 21 farmacie di titolarità del Comune di Bologna, per un periodo di 99 anni, ai sensi della legge n. 142/90 e della legge n. 498/92, risale al 1997;
- nel 1998 fu avviata la cessione dell'80% del pacchetto azionario di AFM S.p.a., di proprietà del Comune di Bologna e degli altri Comuni soci, attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica, alla società GEHE A.G. (successivamente trasferita alla società controllata ADMENTA Italia S.p.A.);

Rilevato che l'attuale testo statutario riporta ancora, all'art. 9 "Poteri speciali ai sensi dell'art. 2 legge 474/1994", ovvero poteri in deroga al codice civile riconosciuti ai soci Comuni in ragione della loro qualità di Enti pubblici, a prescindere dalla partecipazione posseduta;

Dato atto del confronto intervenuto sulla norma statutaria sopra citata, che prevede poteri speciali in capo ai soci pubblici (Comuni titolari di farmacie), la quale è ritenuta non più efficace a seguito degli aggiornamenti normativi intervenuti e parallelamente dell'opportunità di intervenire, di conseguenza, su alcuni istituti quali il quorum assembleare, come meglio esposto più sotto, per garantire le finalità di carattere pubblicistico assicurate dalla società;

Preso atto della prossima convocazione dell'assemblea straordinaria di AFM spa, prevista entro la fine del mese di luglio 2015;

Viste le modifiche allo statuto della società proposte dal Consiglio di amministrazione e previste in approvazione nell'assemblea, che consistono in:

- art. 4 comma 4: aggiunto il periodo finale contenente il divieto di trasferire o concedere in gestione a terzi, a qualsivoglia titolo, le farmacie di cui sono titolari i

- Comuni soci, salvo che ciò non risulti espressamente ammesso dalla legge ;
- art. 9: poteri speciali dei soci, interamente sostituito con "Finanziamenti soci";
 - art. 12 comma 1: obbligo di convocazione dell'assemblea quando lo richiedano soci rappresentanti il 2,5% del capitale sociale;
 - art. 14 comma 2: introduce il quorum del 90% del capitale sociale per le più rilevanti deliberazioni dell'assemblea straordinaria;
 - art. 16 comma 1: introduce la nomina assembleare sulla base di liste, al posto delle nomine dirette; ammessa la presentazione di lista da parte di soci che individualmente o collettivamente detengano almeno il 2,5% del capitale sociale;
 - art. 17 comma 6: prescrive una procedura particolare, per maggiore garanzia, sulle deliberazioni aventi ad oggetto operazioni con parti correlate ;
 - art. 20 comma 1: nomina assembleare del Collegio Sindacale sulla base di liste, come per il CdA;
 - art. 20 comma 3: consente ai soci che rappresentino il 2,5% del capitale sociale di denunciare al Collegio Sindacale i fatti ritenuti censurabili ;
- come da allegato costituente parte integrante del presente provvedimento ;

Considerato di accogliere, pertanto, le proposte di modifica dello statuto sociale, avanzate dal Consiglio di Amministrazione a seguito del confronto intervenuto con questo Ente, in quanto l'evoluzione del diritto societario, seguendo l'orientamento giurisprudenziale europeo, ha portato all'esclusione di poteri speciali in capo ai soci pubblici detentori di quote minoritarie (cd. golden share);

Ritenuto, infatti, che ai fini del mantenimento del necessario controllo sulla società che svolge, a seguito di gara pubblica, un servizio pubblico, sia sufficiente ed efficace il quorum rafforzato sulle deliberazioni più rilevanti dell'assemblea straordinaria e la possibilità della nomina assembleare di un componente del Consiglio di Amministrazione e di un componente del Collegio Sindacale attraverso la presentazione di una lista dei soci pubblici (e ciò anche a seguito di una parziale dismissione della partecipazione);

Rilevato che:

- ai sensi L. 244/2007 comma 27 art. 3, il mantenimento della partecipazione nella società AFM debba essere autorizzato in ragione del fatto che l'attività sviluppata dalla società, inerente la gestione delle farmacie comunali, compresa la vendita, costituisce un servizio pubblico strettamente connesso alle finalità istituzionali del Comune;

- come affermato anche dalla relazione tecnica a corredo del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, approvato dal Sindaco con atto P.G. n. 164532/2015, non esistono, dopo l'abrogazione della L. 492/1998 e il recepimento delle disposizioni della medesima nel TUEL (Dlgs 267/2000) all'art. 116, obblighi quanto alla partecipazione minima da detenersi da parte del Comune, motivo per cui potrebbe essere valutata una vendita parziale delle azioni di proprietà del Comune;

Dato atto

- che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, dlgs n. 267/2000, così come modificato dal DL. n. 174/2012, è stato acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Partecipazioni Societarie, nonché la dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

- che, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole;

Su proposta del Settore Partecipazioni Societarie, data opportuna informazione all'Area Benessere di Comunità, competente per materia;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

delibera


1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse, le modifiche allo statuto della società AFM spa, secondo il testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fatte salve eventuali modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie;
2. DI AUTORIZZARE, conseguentemente, il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulle materie di cui ai precedenti punti, esprimendo parere favorevole in merito alle modifiche statutarie;

Infine, con votazione separata,

delibera

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l'espressione del voto del legale rappresentante o suo delegato nell'assemblea all'uopo convocata.

Il Direttore del Settore
Sonia Bellini



Documenti allegati (parte integrante):



statuto afm 2 colonne 2015.pdf

Documenti in atti :



16 07 2015 Parere AFM.pdf